



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO
ALLO STUDIO
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT

Roma, li 08 APR. 2014

Prot. N. 212522 GR/11/00

Ai Direttori Generali
Aziende Sanitarie Locali del Lazio
Aziende Ospedaliere del Lazio
Aziende Ospedaliere Universitarie del Lazio
IRCCS del Lazio

- Loro Sedi -

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale
Via L. Pianciani, 32
00187 Roma

Oggetto: Modalità e criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità.
Modifica circolare prot. n. 18157/D4/00 del 13 febbraio 2009.

La Regione Lazio ha recepito, con Delibera di Giunta Regionale n. 731/2008, l'Intesa tra Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane in merito alle modalità ed ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità che, relativamente alla individuazione della disabilità della persona (certificazione-diagnosi clinica) rileva due ipotesi: (a) persona la cui disabilità è già conosciuta dalla nascita o dai primi anni di vita, (b) persona che manifesta bisogni educativi speciali durante il percorso di istruzione.

Inoltre, la Regione ha individuato, con circolare prot. n. 18157/DA/00 del 13 febbraio 2009, nei Servizi Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) (per la fascia di età 0-18) e nei Servizi Disabili Adulti (dai 18 anni in poi), già istituiti presso le Aziende Sanitarie Locali, le articolazioni locali dei servizi specialistici del SSR deputate a rilasciare la certificazione formale contenete la diagnosi clinica e ad erogare i successivi adempimenti previsti nel percorso di integrazione scolastica. Nell'ambito della medesima circolare, dette competenze sono state riconosciute anche ai Centri Specialistici delle Aziende Ospedaliere, Universitarie, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e Centri Accreditati ex articolo 26, L. 833/78 "purché abbiano preso in carico la persona disabile per un percorso diagnostico e/o riabilitativo".

Nella prassi si è verificato che le certificazioni per l'integrazione scolastica finalizzate alla richiesta di sostegno didattico hanno subito un graduale e progressivo incremento fino a raggiungere, come rilevato dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR), nell'anno scolastico 2013-2014 il valore del 3,5% della popolazione scolastica regionale, contro un valore medio nazionale pari al 2,6%; una notevole porzione di detta percentuale risulta essere rappresentata da persone che



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO
ALLO STUDIO
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT

manifestano bisogni educativi speciali durante il percorso di istruzione. Oltre a ciò, si è verificato che strutture a vocazione diagnostica (ospedaliera) hanno svolto la funzione di ente certificatore per l'integrazione scolastica, non dando tuttavia seguito agli adempimenti previsti nel percorso di integrazione scolastica con conseguente frammentazione e duplicazione degli interventi, disagio delle famiglie e dispersione delle risorse, essendo stati assolti gli adempimenti del suddetto percorso da altri Servizi sanitari, prevalentemente Servizi TSMREE.

Nel 2010, la legge n. 170, "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", ha riconosciuto all'alunno con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) il diritto "a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica" attraverso la formulazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), previa presentazione alla scuola di specifica certificazione di DSA, definendo, in tal modo, percorsi propri per la realizzazione del diritto allo studio diversi da quelli riconducibili alla legge n. 104/92. Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta legge, con l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sono state fornite specifiche "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento".

Nella prassi si è verificato che il rilascio delle certificazioni di DSA è avvenuto con modalità difformi ed è stato effettuato da professionisti afferenti a servizi pubblici, a servizi/strutture private accreditate per attività sanitarie nonché da soggetti privati abilitati a rilasciare certificazioni cliniche.

Nel dicembre 2012, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ha emanato la direttiva "Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" che, nell'ottica di una scuola inclusiva, estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante ai diversi ambiti: disabilità, disturbi evolutivi specifici e disagio socio-culturale, con esplicito richiamo alla flessibilità e individualizzazione della didattica finalizzate alla "valorizzazione delle diversità e delle potenzialità di ciascuno".

Alla luce di quanto sopra, si modificano le indicazioni di cui alla circolare prot. n.18157/D4/00 del 13 febbraio 2009, con quanto segue:

Alunni con disabilità

La legge n. 104/1992 prevede che da un unico accertamento scaturiscano tutte le conseguenze ad esso correlate; la domanda volta ad ottenere i previsti benefici in materia di disabilità è avanzata secondo le modalità stabilite dall'INPS, come indicato dall'articolo 20 della L. n. 102/2009. Ai fini dell'integrazione scolastica, tale domanda è supportata dalla *Certificazione per l'integrazione scolastica* da cui deve evincersi la diagnosi clinica e la proposta di risorse da mettere in atto (**allegato I**). Detta certificazione è rilasciata, per i minori di anni 18, dal Servizio TSMREE della ASL di residenza dell'alunno a richiesta del genitore/esercente la potestà genitoriale/tutore.



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO
ALLO STUDIO
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT

Al momento della visita per l'accertamento dei requisiti sanitari presso l'apposita Commissione medico-legale, l'alunno deve essere in possesso anche della *Diagnosi Funzionale* (DF) in quanto costitutiva del diritto all'attribuzione delle misure di sostegno e di integrazione; infatti, la tipologia di risorse da assegnare (e la loro entità) non può essere commisurata in modo automatico alla gravità clinica ma valutata in relazione allo sviluppo delle potenzialità dell'alunno ed al contesto. La *Diagnosi Funzionale* è redatta, pertanto, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale, prestando, cioè, particolare attenzione alla descrizione delle potenzialità dell'alunno oltre che alla rappresentazione delle compromissioni funzionali e relativa entità. Per i minori di 18 anni, essa è stilata dall'*équipe* multidisciplinare dei Servizi TSMREE della ASL di residenza. Tuttavia, al fine di ridurre il disagio all'utente, duplicazioni di prestazioni e dispendio di risorse, il TSMREE di residenza dell'alunno può redigere la *Certificazione per l'integrazione scolastica*, qualora ne sussistano i presupposti, anche sulla base della *Diagnosi Funzionale* elaborata dal Centro di riabilitazione presso cui l'alunno è in trattamento riabilitativo con onere a carico del SSR o dal Centro Specialistico di Aziende Ospedaliere, Universitarie, IRCCS presso cui è in trattamento diagnostico e/o riabilitativo.

Le Commissioni medico-legali, qualora ne ricorrano i requisiti, si adoperano per il rispetto dei tempi dettati dall'art. 2 del DPCM n. 185/2006 "*Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*".

I Dirigenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e i Coordinatori delle scuole parificate, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza, acquisiscono dalla famiglia la *Certificazione per l'integrazione scolastica*, la *Diagnosi Funzionale* ed il *Verbale* di accertamento rilasciato dalla Commissione medico-legale.

L'attribuzione delle misure di sostegno e di integrazione pone in capo alle diverse istituzioni coinvolte la messa in atto di successivi specifici adempimenti, ciascuno per la parte di competenza. In particolare, gli operatori del SSR partecipano ai Gruppi di Lavoro Handicap Operativi (GLHO) e alla definizione del Progetto educativo individualizzato (PEI); tali adempimenti sono assolti dal TSMREE della ASL di residenza dell'alunno oppure dal Centro di riabilitazione presso cui egli è in trattamento riabilitativo con onere a carico del SSR, rientrando detti compiti tra le funzioni del Centro di riabilitazione stesso, nell'ottica della presa in carico globale della persona con disabilità.

In caso di soggetti che permangono all'interno dell'istituzione scolastica pur avendo compiuto il 18° anno di età, la *Certificazione per l'integrazione scolastica* contenente la diagnosi clinica e la proposta di risorse da mettere in atto, la *Diagnosi funzionale* e gli adempimenti successivi a carico dell'istituzione sanitaria previsti nel percorso di integrazione scolastica sono effettuati dai servizi sanitari di riferimento per la condizione specifica (es.: Disabilità Adulta, Dipartimento Salute Mentale, Servizi equivalenti).



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO
ALLO STUDIO
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT

In considerazione delle oggettive difficoltà di messa a regime delle procedure di cui sopra per l'anno scolastico 2014-2015 senza che si determinino disagi ulteriori all'utenza, si dispone che:

- a. le *Certificazioni per l'integrazione scolastica* già rilasciate rimangono valide fino alla data di scadenza. Il rinnovo viene effettuato dal TSMREE di residenza dell'alunno secondo le procedure di cui alla presente nota;
- b. le *Certificazioni per l'integrazione scolastica* rilasciate ad alunni con disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico, disabilità intellettiva e gravi disabilità neuromotorie e neurosensoriali, si intendono automaticamente rinnovate in via provvisoria, in attesa del riconoscimento di disabilità ai sensi della legge n. 104/92;
- c. le *Certificazioni per l'integrazione scolastica* prive di data di scadenza vengono revisionate, secondo le procedure contenute nella presente nota, dal TSMREE di residenza dell'alunno previo inserimento in lista di attesa, con priorità dei soggetti con disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico, disabilità intellettiva e gravi disabilità neuromotorie e neurosensoriali.

Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA)

La *Certificazione di DSA* è propedeutica alla stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP), il quale deve contenere l'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalla legge n. 170/2010. La *certificazione di DSA* è redatta dai Servizi Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva delle ASL di residenza dell'alunno, dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, delle Aziende Sanitarie Universitarie e degli IRCCS.

I Servizi di cui sopra sono tenuti a redigere suddetta certificazione tenendo conto delle specifiche indicazioni di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 "*Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento*". La descrizione delle caratteristiche individuali dell'alunno, con i punti di forza e di debolezza, deve essere effettuata in linguaggio comprensibile e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.

La certificazione di DSA è rilasciata su richiesta dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale o la tutela dell'alunno, i quali provvedono a consegnarla alla scuola per gli adempimenti di competenza.

Alunni con Bisogni educativi speciali

Alla luce della normativa vigente, gli alunni con Bisogni educativi speciali che non rientrano nei quadri certificabili ai sensi della legge n. 104/1992 o della legge n. 170/2010 non necessitano di alcuna certificazione per vedere garantito il proprio diritto allo studio ed il successo formativo: la responsabilità della personalizzazione del loro percorso formativo viene, infatti, assunta dal Consiglio di classe. Tuttavia professionisti pubblici o privati (Neuropsichiatra Infantile, Psicologo



**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO
ALLO STUDIO
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT**

dell'età evolutiva) abilitati ad emettere una "diagnosi", ovvero un giudizio clinico attestante la presenza di una patologia o di un disturbo possono redigere, a richiesta del genitore/esercente la potestà genitoriale/tutore dell'alunno, apposita "relazione clinica" circa la necessità di attenzione particolare a bisogni e processi formativi. La suddetta relazione è consegnata alla scuola dal genitore/esercente la potestà genitoriale/tutore, fermo restando il principio secondo cui "...il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato..." (nota MIUR prot. n. 2563 del 22.11.2013).

Le Direzioni in indirizzo sono invitate a dare ampia diffusione della presente circolare.

Il Direttore
Direzione Salute e
Integrazione Socio Sanitaria


(Dott.ssa Flori Degrassi)

Il Direttore
Direzione Formazione, Ricerca
e Innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo Studio


(Dott.ssa Paola Maria Bottaro)

Il Direttore
Direzione Politiche Sociali,
Autonomie, Sicurezza e Sport


(Dott. Guido Magrini)

Allegato I - Certificazione per l'integrazione scolastica

Logo ASL

TSMREE Distretto.....

Via _____

CERTIFICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
(art. 3, Legge n. 104/92)

Nuova certificazione

Rinnovo certificazione

Su richiesta del genitore/esercente patria potestà genitoriale/tutore, dopo averne valutato le condizioni cliniche

SI CERTIFICA CHE

Cognome e Nome: _____ sesso **M** **F**

nato/a _____ Prov _____ il | | | | | | | | | |

residente a _____ Via _____

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Frequentante la Scuola _____ classe _____

Presenta:

Asse	Diagnosi principale	Codice ICD 10	Descrizione
I	<input type="checkbox"/>		
II	<input type="checkbox"/>		
III	<input type="checkbox"/>		
IV	<input type="checkbox"/>		
V	<input type="checkbox"/>		

Legenda: Asse I = Patologie psichiatriche; Asse II = Patologie da alterato sviluppo psicologico; Asse III = Patologie intellettive; Asse IV = Patologie associate a problemi fisiologici e somatici; Asse V = Patologie associate a problemi psicosociali.

Proposta

L'alunno, ai fini dell'integrazione scolastica, necessita di:

- insegnante di sostegno
- assistenza di base
 - per igiene e cura della persona
 - per spostamenti - non deambulante
- assistenza educativa specialistica
 - alla comunicazione e/o all'autonomia per disabilità sensoriali
specificare _____
 - psicoeducativa per le condizioni di disregolazione comportamentale e/o emozionale
in condizione di gravità clinica (riscontrabile nei Disturbi di Condotta, ADHD con
o senza deficit dell'attenzione e nei DPS)

Aggiornamento proposte per l'integrazione scolastica

- alla classe _____
- al passaggio da un ordine di scuola all'altro
- altro _____
(specificare)

L'alunno è in carico dal _____ presso _____

Indirizzo _____

Operatore di riferimento dell'équipe multidisciplinare:

Cognome e Nome _____

Professionalità _____

Recapiti: Telefono _____ E-mail _____

Data _____

Timbro e Firma
